

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 2293 unità di “*personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3 - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale*”, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 104 del 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, allo scopo di sopperire alle gravi carenze organiche nel profilo di assistente amministrativo, il Ministero della Difesa avanzava richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica di scorrimento della graduatoria relativa al concorso RIPAM sopra menzionato con nota n. M_D A0582CC REG2023 0048872 del 14-7-2023 e, successivamente, con nota n. M_D A0582CC REG2023 0053868 del 07-08-2023, per un numero complessivo di n. 663 unità di idonei non vincitori;

VISTI i contratti di assunzione in data 26 febbraio 2024 degli assistenti amministrativi assegnati al Ministero della Difesa predisposti dalla Direzione generale per il personale civile nei quali, conformemente alle autorizzazioni ricevute con il d.P.C.M. 11 maggio 2023, di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni 2021- 2023, e alle previsioni del bando di concorso, il personale è stato inquadrato nella seconda area con la fascia economica F2;

VISTO l’art. 18 (Norma di prima applicazione) C.C.N.L. 9 maggio 2022, che al comma 5 prevede: “*Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente titolo*”;

TENUTO CONTO che, con interpretazione intervenuta dopo la presa di servizio degli idonei, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con parere prot. n. 0002529 del 15 marzo 2024, ha espresso l’avviso che l’attribuzione della fascia economica con il relativo differenziale di cui all’art 52, comma 4, del C.C.N.L. 9 maggio 2022 non è prevista per il personale neo assunto, a meno che non si tratti di procedura concorsuale avviata prima del 1° novembre 2022, data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale;

CONSIDERATO che in particolare l’ARAN, ai fini della corretta applicazione del C.C.N.L. 2019/2021, in particolare dell’art. 52, comma 4 e dell’art. 18, comma 5, ha espresso l’avviso che la fattispecie dello scorrimento della graduatoria non è stata

esplicitamente prevista dal contratto collettivo, avendo considerato le parti contrattuali soltanto la specifica ipotesi di procedura concorsuale bandita dall'amministrazione. Osserva il citato parere che: *“Le parti contrattuali, invero, hanno preso in considerazione, nel citato comma 5, soltanto la specifica ipotesi di procedura concorsuale bandita dall'amministrazione. E tuttavia, si deve sottolineare che la ratio logico-giuridica sottesa a tale comma 5 non può che essere quella di salvaguardare tutte quelle determinazioni relative al reclutamento di nuovo personale poste in essere dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. Pertanto, alla luce di quanto precede, se il prescritto iter amministrativo di autorizzazione allo scorrimento di graduatorie vigenti, inclusa la determinazione dell'amministrazione in tal senso, sono stati avviati e conclusi prima del 1° novembre 2022, si ritiene che la fattispecie dello scorrimento possa essere assimilata a quella di bandire un nuovo concorso pubblico. Di conseguenza, al personale così reclutato sarà applicabile quanto disposto dal citato comma 5 dell'art. 18 e, dunque, sarà possibile estendere anche nei suoi confronti la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'art. 52 citato. Diversamente, nel caso in cui tali attività prodromiche di autorizzazione allo scorrimento di graduatoria fossero state poste in essere dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale non si potrà applicare il disposto di cui all'art. 18, comma 5, né attribuire il conseguente differenziale stipendiale, atteso che tale procedura sarebbe assimilabile ad una procedura concorsuale bandita successivamente al 1° novembre 2022”*;

VISTE le circolari n. 28503 del 21 marzo 2024 e n. 44903 del 22 maggio 2024, con le quali la Direzione generale per il personale civile ha chiarito che, alla luce del parere ARAN n. 2529 del 15 marzo 2024 e della normativa contrattuale, il differenziale in parola non compete al personale assunto a seguito di scorrimento di graduatoria autorizzato dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° novembre 2022);

VERIFICATO che l'Amministrazione ha provveduto ad adeguare il trattamento economico spettante agli idonei neoassunti, decurtandolo del differenziale economico, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del C.C.N.L. 2019/2021;

PRESO ATTO che sono state intraprese apposite iniziative giudiziali da parte di numerosi titolari dei contratti sottoscritti con l'Amministrazione, in particolar modo davanti al Giudice del lavoro, per chiedere l'accertamento del diritto alla corresponsione del differenziale economico, come indicato nei contratti di assunzione, e che è stato rivolto specifico quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. M_D A0582CC REG2024 0073533 in data 2 ottobre 2024 della Direzione generale per il personale civile;

VISTA la sentenza n. 1058 del 28 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Roma Prima Sezione Lavoro ha respinto il ricorso proposto al fine di ottenere il differenziale economico corrispondente alla fascia economica F2, riconoscendo di contro la correttezza dell'operato dell'Amministrazione alla stregua della contrattazione collettiva di cui agli artt.18, comma 5, e 52, comma 4, del C.C.N.L. 2019/2021;

VISTA la sentenza n. 1868 del 20 maggio 2025, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto avverso la sopra citata decisione di primo grado, confermando che i ricorrenti non hanno il diritto di percepire il differenziale stipendiale previsto dall'art. 52, comma 4, del C.C.N.L. più volte citato del 9 maggio 2022;

RITENUTO pertanto, che in applicazione della vigente disciplina contrattuale e del citato parere ARAN, ai dipendenti assunti in virtù di concorsi banditi dopo il 1° novembre 2022 o nel caso di scorrimenti autorizzati dopo la predetta data, ai neoassunti si applica direttamente il nuovo ordinamento professionale;

CONSIDERATO che trovano applicazione nel caso di specie le norme del codice civile relative all'inserzione automatica di clausole nei contratti sottoscritti dalle parti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, di cui agli artt. 1339 e 2066 del codice civile, in virtù delle quali i contratti individuali di lavoro non possono derogare alle disposizioni del contratto collettivo nazionale valido per la categoria di lavoratori ai quali si riferisce;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso, che i contratti individuali di lavoro degli assistenti amministrativi idonei non vincitori del concorso RIPAM citato in premessa assunti il 26 febbraio 2024 presso l'Amministrazione Difesa di cui all'allegato elenco debbano essere unilateralmente modificati dall'Amministrazione, con l'esclusione della corresponsione del differenziale economico corrispondente all'inquadramento nella Fascia F2;

DETERMINA

- 1. Dagli articoli 1, 2 e 3 del contratto individuale di lavoro viene espunta la menzione della fascia retributiva F2;**
- 2. L'art. 3 del contratto individuale di lavoro è così modificato:**
“ Al dipendente verrà corrisposta la retribuzione annua lorda prevista per l'Area Assistenti di cui alla tabella H allegata al C.C.N.L. 2019-2021 del 09/05/2022, per l'importo annuo di € 19.351,97, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali, oltre all'Indennità di Amministrazione nonché gli assegni ulteriori accessori di diritto e spettanti ai sensi della normativa vigente”.
- 3. Le predette modifiche decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto.**
- 4. La presente determinazione dovrà essere notificata per presa visione a tutti i dipendenti interessati alla predetta modifica contrattuale a cura degli Enti di servizio dei medesimi.**

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria DE PAOLIS